

CONVENZIONE

Il giorno tra:

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, con sede in Firenze - Via Bufalini n. 6, codice fiscale 00524310489, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Gabriele Gori, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, munito dei necessari poteri, di seguito anche per brevità “**FCRF**”;

e

SOCIETA' DELLA SALUTE FIRENZE NORD OVEST con sede in Sesto Fiorentino - Via Gramsci n. 561, codice fiscale 05517820485, rappresentato dal Presidente Dott.ssa Camilla Sanquerin, domiciliata per la carica presso la sede della Società della Salute, munita dei necessari poteri, di seguito anche per brevità **SdS**;

e

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO con sede in Firenze – Piazza S.M. Nuova n. 1, codice fiscale e partita IVA 06593810481, rappresentata dalla dott.ssa Annalisa Ghiribelli, domiciliata per la carica presso la sede dell’Azienda USL Toscana Centro, delegata alla stipula del presente atto come da deliberazione del Direttore Generale n. 237 del 12/02/2021, di seguito anche per brevità **ASL**.

PREMESSO CHE:

- la FCRF è impegnata, allo scopo di perseguire finalità istituzionali, in iniziative di responsabilità sociale nei confronti delle comunità di riferimento secondo quanto previsto dallo statuto;
- la FCRF, nell'ambito della propria attività, è disponibile a sostenere economicamente alcuni interventi per far fronte all’attuale emergenza sanitaria legata

alla diffusione del virus Covid-2019 destinati, in particolar modo, alla prevenzione e alla tutela degli studenti delle scuole;

- la SdS, di concerto con i Servizi di Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, ha rappresentato a FCRF l'opportunità di esercitare una particolare attenzione nel contenimento della pandemia da Covid-19 all'interno degli ambienti scolastici anche attraverso percorsi di screening offerti agli studenti delle classi delle scuole di ogni ordine e grado (dagli asili nido alle scuole secondarie di secondo grado) del proprio territorio in cui si sia presentato almeno un caso di positività al Covid-2019;

- la SdS individuerà, sempre di concerto con i servizi di Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, sulla base di criteri condivisi, gli ambiti e le modalità di intervento per la somministrazione dei tamponi antigenici rapidi.

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Le Premesse costituiscono parte essenziale della presente convenzione, di seguito anche per brevità "**Convenzione**".

2. La FCRF si impegna esclusivamente ad acquistare e donare alla SdS n. 13.000 Test Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (su campione tampone rinofaringeo), cioè Test immunocromatografico in vitro per la determinazione qualitativa dell'antigene (proteina nucleocapside) del virus SARS-Cov-2. Il Test, a lettura immediata ovvero entro 15-30' dall'inserimento delle gocce di estrazione nella "saponetta", è concepito come ausilio per la diagnosi rapida delle infezioni da SARS-Cov-2 ed è prodotto da A. Menarini diagnostics S.r.l. Nessuna altra attività sarà ascrivibile a FCRF, che si occupa del solo acquisto del predetto materiale, restando pertanto del tutto estranea al corretto funzionamento, nonché alla qualità dei test rapidi e al loro corretto utilizzo.

3. L'ASL, cui sarà consegnato il materiale di cui al punto precedente, si impegna a conservarlo presso i propri locali adibiti allo stoccaggio e a distribuirlo in base alle necessità alle postazioni drive through individuate tra quelle operanti sul territorio

della Zona Fiorentina Nord Ovest per l'esecuzione dei Test al target di destinatari di cui in premessa.

4. Le Associazioni che gestiscono i drive through individuati dovranno garantire che i Test saranno eseguiti nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia sanitaria di tutela del lavoro e di relativa sicurezza.

5. In ogni caso FCRF non interverrà, né assumerà alcuna responsabilità in ordine all'organizzazione e all'esecuzione degli esami, nonché all'osservanza delle relative norme di sicurezza e sanitarie applicabili allo svolgimento delle citate attività e/o comunque inerenti e connesse alle stesse.

6. L'ASL e la SdS collaboreranno alla definizione delle procedure operative per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione, ivi compresa la tenuta dei rapporti con le Associazioni che gestiscono i drive through individuati allo scopo, e di una tempestiva informazione alle Direzione degli asili nido/istituti scolastici interessati, nonché alle Amministrazioni Comunali ove gli stessi sono ubicati.

7. La SdS seguirà l'attuazione degli interventi al fine di ottemperare più celermente, nel rispetto della normativa vigente, a tutti gli adempimenti necessari e, una volta conclusa l'esecuzione degli esami, produrrà idonea documentazione circa il numero degli esami diagnostici effettuati e le spese sostenute al riguardo.

8. Ciascuna delle parti assicura e garantisce che, per quanto di propria spettanza, le attività effettuate in esecuzione della Convenzione saranno svolte in conformità alle normative vigenti e applicabili, ivi incluse, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la normativa in materia di sicurezza sul lavoro e successive modifiche e integrazioni e quella del contenimento del contagio da virus da Covid-2019.

9. Le parti si danno reciprocamente atto che gli interventi di cui alla Convenzione sono conformi alle finalità di legge e alle rispettive procedure interne e statutarie.

10. Viene sollevata, formalmente e irrevocabilmente FCRF, da ogni e qualsiasi responsabilità in merito alle modalità seguite nell'espletamento degli esami diagnostici effettuati con i Test a essa consegnati da FCRF, ivi compresa qualsiasi contestazione e/o richiesta di risarcimento danni a qualsiasi titolo mossa dagli

esecutori, dai destinatari degli interventi, nonché da qualsiasi soggetto terzo, avendo FCRF provveduto esclusivamente all'acquisto dei Test.

11. La Convenzione potrà essere modificata solo in forma scritta con la sottoscrizione e l'accordo di tutte le parti. Essa è regolata dalla legge italiana e dovrà essere interpretata in conformità con la medesima. Qualsiasi controversia in ordine alla sua interpretazione, attuazione o conclusione verrà composta in via amichevole fra le parti e, solo nel caso in cui tale amichevole composizione - per il conseguimento della quale le parti opereranno i loro migliori sforzi - risulti impossibile, la controversia sarà affidata alla competenza esclusiva del Foro di Firenze. È escluso il ricorso all'arbitrato.

12. La Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. Tutte le spese, imposte e tasse relative alla eventuale registrazione sono da intendersi a carico della parte richiedente.

13. Per quanto non previsto dalla Convenzione, si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

14. Le parti provvedono al trattamento dei dati personali in conformità con quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dal D. Lgs. n. 196/2003 "Codice privacy" come aggiornato dal D. Lgs. n. 101/2018, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. Con la sottoscrizione della Convenzione le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016. Le parti dichiarano di aver a loro volta opportunamente informato i rispettivi collaboratori di quali sono i dati personali, che possono essere trattati dalle Parti ai fini della esecuzione e gestione della Convenzione.

15. Le Parti dichiarano di: (i) aver preso visione e di conoscere il contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs n. 231/2001, nonché del Codice Etico adottato dalla Fondazione e pubblicato sul sito internet www.fondazionecrf Firenze.it; (ii) impegnarsi, nell'esecuzione della Convenzione, anche per i propri dipendenti/collaboratori: (a) al rispetto dei principi contenuti nei documenti citati al precedente punto, per quanto ad esso applicabili; (b) a ottemperare alle indicazioni che, eventualmente, dovessero essere fornite in merito

dalle Funzioni e dagli Organi competenti; (c) ad adottare in ogni caso, nell'esecuzione della Convenzione, tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del codice etico e del D. Lgs n. 231/2001; (d) a informare tempestivamente di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza, nell'esecuzione della Convenzione, che possa dar luogo alla ragionevole convinzione della commissione di uno degli illeciti ricompresi nell'ambito di applicazione del D. Lgs n. 231/2001. La comunicazione dovrà essere trasmessa all'Organismo di Vigilanza della Fondazione all'indirizzo e-mail: odvig@fondazionecrfirenze.it; (iii) essere consapevole che la violazione degli impegni di cui sopra o, comunque, eventuali condotte illecite, rilevanti ai fini dell'applicazione del D. Lgs n. 231/2001, poste in essere in occasione o comunque in relazione all'esecuzione della Convenzione, costituiranno a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 del Cod. Civ..

16. Ogni comunicazione relativa alla Convenzione dovrà essere inviata con raccomandata a/r agli indirizzi indicati in premessa e anticipata via e-mail ai seguenti recapiti:

FCRF: contributi.fondazionecrfirenze@pec.ntc.it.

SdS: direzione.sds-nordovest@postacert.toscana.it.

ASL: servizionesds.uslcentro@postacert.toscana.it.

17. Ciascuna clausola della Convenzione è stata previamente e specificamente concordata fra le parti, non trovando, quindi, applicazione quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ..

Per FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

Gabriele Gori

Per SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST

Camilla Sanquerin

Per AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Annalisa Ghibelli